

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1278-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CESCHI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dei Lavori Pubblici

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1960

---

Comunicata alla Presidenza il 14 dicembre 1960

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per il miglioramento delle comunicazioni stradali tra i due Paesi, conclusa a San Marino il 20 novembre 1958

---

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — L'opportunità di un miglioramento delle comunicazioni stradali con la Repubblica di San Marino, nel quadro del piano decennale di ammodernamento della rete viaria, previsto dalla legge 13 agosto 1959, n. 904, non ha bisogno di particolare dimostrazione, data anche l'importanza turistica della zona in questione. Si tratta, in sostanza, di autorizzare la spesa necessaria all'allargamento della strada statale n. 72; e in più — dato che il tratto iniziale di questa, presso Rimini, scorre in località dense di abitazioni ed ha andamento tortuoso, onde il suo allargamento appare inopportuno — di approvare la costruzione *ex novo* di un tratto di strada di Km. 3.800:

soluzione che non risulta più costosa dello ampliamento, e che è d'altra parte in piena armonia con il piano regolatore della città di Rimini.

Poichè, d'altra parte, la copertura della spesa è pienamente assicurata, attraverso la inserzione, già ricordata, dei lavori in questione nel programma decennale di ammodernamento della rete viaria previsto nella legge 13 agosto 1959, n. 904 (come ha indirettamente confermato la Commissione finanze e tesoro del Senato, dichiarando, nel suo parere del 2 dicembre 1960, di non aver nulla da osservare per la parte di propria competenza), si raccomanda l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

CESCHI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per il miglioramento delle comunicazioni stradali tra i due Paesi, conclusa a San Marino il 20 novembre 1958.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 4 della Convenzione stessa.

**Art. 3.**

All'onere derivante dall'esecuzione delle opere di cui alla Convenzione indicata nell'articolo 1 della presente legge si provvederà a carico dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1959, n. 904.